



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 ottobre 2007 (25.10)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0213 (COD)**

**14235/07
ADD 2**

**COMPET 294
ENV 547
CHIMIE 32
MI 249
ENT 134
ECO 126
CONSOM 120
CODEC 1115**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 23 ottobre 2007

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. ... relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006

- Sintesi della valutazione dell'impatto con riferimento all'introduzione del GHS nel diritto comunitario

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2007) 1338.

All.: SEC(2007) 1338



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.10.2007

SEC(2007) 1338

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Documento di accompagnamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004

per adeguarlo al regolamento (CE) n. ...

**relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE)
n. 1907/2006**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO CON RIFERIMENTO
ALL'INTRODUZIONE DEL GHS NEL DIRITTO COMUNITARIO**

{COM(2007) 613 definitivo}

{SEC(2007) 1337}

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO CON RIFERIMENTO ALL'INTRODUZIONE DEL GHS NEL DIRITTO COMUNITARIO

Il "Globally Harmonised System of classification and labelling of substances and mixtures" (GHS), adottato formalmente dall'ECOSOC nel luglio 2003, è finalizzato a promuovere l'utilizzo di criteri internazionali identici in sede di classificazione dei prodotti chimici e di informazione attraverso l'etichettatura sui pericoli connessi a tali prodotti, in modo da favorirne una manipolazione responsabile. Ciò dovrebbe facilitare gli scambi internazionali di prodotti chimici e migliorare nel contempo la protezione della salute pubblica e dell'ambiente.

La presente valutazione dell'impatto riguarda l'applicazione del GHS nell'UE attraverso un regolamento attualmente proposto e le conseguenti modifiche della correlata legislazione comunitaria sui prodotti chimici ("legislazione a valle"). Essa è basata sugli studi della valutazione d'impatto di RPA e London Economics, sui lavori interni dei servizi della Commissione come quelli sulle conseguenze per la legislazione a valle relativa ai prodotti chimici, nonché sulle risposte ricevute nell'ambito della consultazione via Internet.

Dall'analisi emerge che, sul lungo periodo, l'applicazione del GHS appare positiva in quanto i (ricorrenti) vantaggi che assumono la forma di risparmi sui costi degli scambi supereranno in definitiva i costi una tantum della sua applicazione. I risparmi sui costi, che in tutte le stime ammontano a una media di alcuni giorni di lavoro per impresa l'anno, sono determinati da una consistente riduzione degli ostacoli normativi agli scambi rappresentati dalle differenze esistenti a livello mondiale in tema di classificazione e di etichettatura. Di conseguenza aumenteranno gli scambi di prodotti chimici con paesi extra UE, con un contributo in tal modo, attraverso una migliore competitività sui mercati esteri dell'industria comunitaria, alla crescita e all'aumento dell'occupazione.

Tuttavia i costi di applicazione vanno tenuti sotto controllo in modo da conseguire vantaggi netti già nel prossimo futuro e da evitare costi inutili e aggravii amministrativi per le PMI. Ciò richiede in particolare una transizione senza ostacoli al GHS dal sistema attuale, che salvaguardi l'attuale elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente e riduca al minimo gli oneri per le imprese. Il periodo transitorio deve constare di due fasi successive, rispettivamente una per le sostanze e una per le miscele, stabilite in modo tale da evitare gravi problemi concreti e da consentire sinergie con le revisioni della classificazione nel contesto delle registrazioni iniziali di REACH, nonché in modo da tenere il passo con l'applicazione del GHS in altre parti del mondo per non perdere parte dei benefici commerciali.

La valutazione dell'impatto approva che la fissazione del periodo transitorio per le sostanze coincida con la scadenza stabilita per l'inventario delle classificazioni e delle etichettature di REACH. Un periodo transitorio più breve risulterebbe di difficile attuazione e potrebbe rendere necessaria la nuova etichettatura di un numero consistente di scorte esistenti. Un periodo transitorio più lungo creerebbe problemi ai fabbricanti di miscele che desiderassero procedere ad una rapida applicazione del GHS.

Per la successiva fase del periodo transitorio per le miscele la valutazione approva una durata di quattro anni e mezzo. È evidente che proroghe apparentemente minime del periodo transitorio per le miscele oltre tale limite si scontrano con il sempre crescente onere di gestire

contemporaneamente due sistemi di classificazione, riducendo così i vantaggi per i fornitori di miscele che operano all'interno di lunghe catene di fornitura, tra cui molte PMI, di procedere ai cambiamenti richiesti e di ripartire i costi. Un periodo più breve significherebbe che un numero minore di fornitori di miscele profitterebbe delle classificazioni GHS delle sostanze e delle miscele a monte che arrivano attraverso la catena di fornitura. La preferenza per un periodo di quattro anni e mezzo è stata ispirata anche dalle risposte alla consultazione delle parti interessate, largamente favorevoli a periodi transitori di durata media.